

Circolare n. 18 del 26/05/2020

**A tutti i Dirigenti****A tutto il personale dipendente  
di ARSIAL****Oggetto: procedure acceleratorie e di semplificazione dei contratti pubblici.**

Con un comunicato pubblicato il 30 aprile u.s., l'ANAC, a seguito di una ricognizione effettuata nell'ambito di disposizioni vigenti contenute nel Codice degli appalti pubblici, ha reso noto di aver elaborato un documento contenente una serie di indicazioni acceleratorie e di semplificazione in materia di procedure di approvvigionamento di lavori pubblici, servizi e forniture, con l'intento di agevolare le stazioni appaltanti nella situazione di emergenza sanitaria ancora in corso. A tal proposito, l'ANAC richiama *in primis* la **Comunicazione della Commissione europea 2020/C 108 I/01<sup>1</sup>** recante "*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi del Covid-19*" in base alla quale, sostanzialmente, si promuove una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e mercato che consenta lo svolgimento di procedure più celeri o semplificate, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 29 e 30 del Codice dei contratti pubblici.

Con la presente circolare si intende, pertanto, porre in risalto le principali indicazioni normative in materia che potrebbero essere utili per le attività dell'Agenzia, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle domande in generale ed alle procedure semplificate c.d. "sottosoglia":

### **1) Procedure aperte**

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 è possibile ridurre il termine ordinario per la presentazione delle offerte da 35 giorni a 15 giorni dalla data di invio del bando qualora ricorrano le seguenti imprescindibili condizioni: a) esistenza di ragioni di urgenza; b) presenza di adeguata motivazione a riguardo nella determina a contrarre.

Un'ulteriore riduzione di 5 giorni è possibile nel caso di presentazione delle offerte per via elettronica.

Riassumendo schematicamente, il quadro è il seguente:

---

<sup>1</sup> E' possibile consultare la Comunicazione della Commissione europea al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401\(05\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)&from=EN)

<b>Termine ordinario</b>	<b>Termine ridotto</b>
30 giorni da invio del bando	15 giorni da invio del bando 10 giorni da invio del bando in caso di offerta elettronica In entrambi i casi devono sussistere due condizioni per la riduzione del termine: a) Ragioni di urgenza b) Adeguata motivazione

## 2) Procedure ristrette (indipendentemente dall'importo)

Sempre in presenza delle due condizioni imprescindibili sopra citate per le procedure aperte, ossia: a) esistenza di ragioni di urgenza; b) presenza di adeguata motivazione a riguardo nella determina a contrarre, è possibile ridurre il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da 30 giorni dalla data di invio del bando/avviso a 15 giorni dalla data di invio del bando/avviso mentre il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto da 30 giorni dalla data dell'invito a presentare l'offerta a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare l'offerta.

Riassumendo schematicamente, il quadro è il seguente:

<b>Termini ordinari</b>	<b>Termini ridotti</b>
Domanda di partecipazione: 30 giorni da invio bando/avviso Presentazione offerte: 30 giorni da invito	Domanda di partecipazione: 15 giorni da invio bando/avviso Presentazione offerte: 10 giorni da invito  In entrambi i casi devono sussistere due condizioni per la riduzione del termine: a) Ragioni di urgenza b) Adeguata motivazione

## 3) Procedure "sottosoglia"

Per i contratti sottosoglia esistono specifiche e più agevoli modalità di affidamento, come di seguito schematicamente indicate:

<b>Importo/oggetto affidamento</b>	<b>Procedura</b>
Affidamento di LAVORI/SERVIZI/FORNITURE di importo inferiore a 40.000 euro	<b>Affidamento diretto</b> (anche senza previa consultazione di operatori economici) <b>Stipula del contratto:</b> - può avvenire <b>mediante corrispondenza</b> secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite

	<p>piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici (art. 32, comma 14, d.lgs. n. 50/2016);</p> <p>- <b>non si applica</b> il termine dilatorio di <b>stand still</b> di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b) d.lgs. n. 50/2016).</p>
Affidamento di SERVIZI/FORNITURE di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (indicate all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016)	<p><b>Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici</b> individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.</p> <p><b>Stipula del contratto:</b></p> <p>- <b>non si applica</b> il termine dilatorio di <b>stand still</b> di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b) d.lgs. n. 50/2016).</p>
Affidamento di LAVORI di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro	<p><b>Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi</b>, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p> <p><b>Stipula del contratto:</b></p> <p>- <b>non si applica</b> il termine dilatorio di <b>stand still</b> di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, comma 10, lett. b) d.lgs. n. 50/2016).</p>
Affidamento di LAVORI di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro	<p><b>Procedura negoziata di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016</b> previa consultazione, ove esistenti, di almeno <b>dieci operatori economici</b>, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici</p>

Per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia è possibile procedere facendo ricorso al MEPA in quanto costituisce un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

#### 4) Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.c) del d.lgs. n. 50/2016 è possibile ricorrere a tale forma semplificata di affidamento nelle ipotesi in cui sussistano ragioni di estrema urgenza derivante da

eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile<sup>2</sup>.

Nello schema sottostante si riepilogano gli elementi essenziali da tenere in considerazione:

Procedimento	Presupposti da indicare in motivazione
<p>1. Ove possibile devono essere individuati gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, <b>nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e devono essere selezionati almeno cinque operatori economici</b>, se sussistono in tale numero soggetti idonei.</p> <p>2. L'amministrazione <b>sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose</b> ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, previa <u>verifica del possesso dei requisiti</u> di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricorrere di ragioni di <b>estrema urgenza</b> derivante da <b>eventi imprevedibili</b> dall'amministrazione ivi incluse</li> <li>- <b>Emergenze di protezione civile</b> oppure</li> </ul> <p>casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale.</p> <p>Nelle ipotesi sopra citate è possibile ricorrere alla procedura negoziata ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione <u>non possano essere rispettati</u>;</li> <li>b) si tratti di circostanze non imputabili all'amministrazione</li> </ul>

Per quanto concerne la **verifica del possesso dei requisiti, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione** il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che **l'amministrazione è tenuta a controllare in un termine congruo**, compatibile con la gestione dell'emergenza in atto e entro un termine, comunque, non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora a seguito del controllo venga accertato che l'aggiudicatario non sia in possesso dei predetti requisiti, l'amministrazione recede dal contratto (fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute).

## 5) Procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile

A differenza delle ipotesi contemplate dal'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'esperimento di procedure semplificate per l'individuazione dell'affidatario, l'art. 163 del d.lgs. n.

<sup>2</sup> L'attuale situazione emergenziale, ove adeguatamente indicata in motivazione ed in relazione alla specifica natura dell'affidamento, può costituire un presupposto legittimo della richiamata norma di legge a condizione che venga data adeguata evidenza al nesso di causalità tra situazione di emergenza epidemiologica e urgenza dell'affidamento.

50/2016 disciplina le fattispecie nelle quali **il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente possono disporre l'immediato avvio dell'esecuzione**. Le condizioni affinché ciò possa verificarsi sono le seguenti:

## LAVORI in somma urgenza

- **Importo:** entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica ed alla privata incolumità.
- **Presupposto:** redazione del verbale in cui sono indicati:
  - i motivi dello stato di urgenza;
  - le cause che lo hanno provocato;
  - i lavori necessari per rimuoverlo
- **Tipo di affidamento:** affidamento diretto a uno o più operatori economici.
- **Adempimenti successivi necessari:** il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente compila **entro 10 giorni dall'ordine** di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori<sup>3</sup>.
- **Pubblicità:** comunicazione ad ANAC.
- **Requisiti affidatari:** possibilità di autodichiarazione – successiva verifica dell'amministrazione entro 60 giorni.

## SERVIZI E FORNITURE in somma urgenza

- **Quando:** in presenza di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo o in presenza della ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza è ritenuta tale finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento (e comunque per un termine non superiore a 15 giorni dall'insorgere dell'evento) oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza.
- **Prezzi:** per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali **non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali** di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un **prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità**. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi

---

<sup>3</sup> Se non dovesse intervenire la predetta approvazione, si procederà, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi per la parte realizzata.

dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

Ad ogni buon modo, per eventuali ed utili approfondimenti, si rimanda al testo integrale del dossier dell'ANAC in materia disponibile al seguente link:

[http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/DOCUMENTO%20Disposizioni%20Acceleratorie%20per%20S\\_A\\_FINALE%20REV.pdf](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/DOCUMENTO%20Disposizioni%20Acceleratorie%20per%20S_A_FINALE%20REV.pdf)

Distinti saluti.

Responsabile P.O.  
F.to Dott. Antonio Damiano

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Salvi